

INDICAZIONI RELATIVE ALLA MEMORIA DA PRESENTARE AL PREFETTO

Come da disposizioni dell'art. 4, comma 3, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, viene previsto che *le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.*

- 1) Pertanto è necessario controllare sul verbale della contravvenzione, nella parte dedicata alla modalità di estinzione\pagamento, quale sia l'Autorità (se il Prefetto di una determinata Provincia o non) alla quale fare ricorso e in che termini.
- 2) Il termine per gli scritti difensivi sono sospesi fino al 15 aprile. Solo a partire dal 16 aprile, quindi, decorrerà il termine di 30 giorni entro cui presentarli ma è sempre meglio provvedere il prima possibile.
- 3) E' opportuno inviare il ricorso con una modalità che attesti l'avvenuta ricezione (es. raccomandata a.r.). Consultare il sito della Prefettura competente e verificare l'eventuale indicazione relativa alla modalità di invio di un ricorso.